

DELIBERA N. 327/13/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ESSEPI SOCIETA' COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 7/13/ISP

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio dell'8 maggio 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "*Disposizioni sulla stampa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 1948, n. 43;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 agosto 1981, n. 215;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 agosto 1990, n. 199;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 136, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 2010, n. 299;

VISTA la legge 16 luglio 2012 n. 103, “*conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 luglio 2012, n. 168;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di II° livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazione;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazione;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante “*Modifiche ed integrazioni al Regolamento di tenuta del registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’articolo 5 del D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010*”, così come modificata dalla delibera n. 421/11/CONS del 22 luglio 2011;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 44/12/CONS del 25 gennaio 2012, recante “*Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l’allegato A recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. n.7/13/ISP del 24 gennaio 2013, notificato in data 10 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890 e s.m.i., con il quale veniva contestata alla società Essepi Società Cooperativa – c.f. 04947280725, avente sede legale in Bari (BA), Via Nicola Tridente 22, c.a.p. 70125, la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2012, relativa all’anno 2011;

CONSIDERATO che la società Essepi Società Cooperativa non ha effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che la società Essepi Società Cooperativa risulta presente nell'elenco delle imprese editrici decadute dal diritto al contributo all'editoria di cui all'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con nota del 19 ottobre 2012;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a due volte il minimo edittale corrispondente complessivamente ad un totale di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli Operatori di Comunicazione volta a significare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;

- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che dall'analisi del conto economico del bilancio al 31 dicembre 2010 (ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio), estratto dal sistema "Telemaco" del Registro delle imprese, emerge un'ingente perdita di esercizio da parte della società Essepi Società Cooperativa nel predetto anno;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo, Registro e Corecom;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Essepi Società Cooperativa – c.f. 04947280725 avente sede legale in Bari (BA), Via Nicola Tridente 22, c.a.p. 70125, di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2012, relativa al 2011, previsto dagli articoli 11 e 13, comma 1, della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

DIFFIDA

la società Essepi Società Cooperativa – c.f. 04947280725 a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla società Essepi Società Cooperativa – c.f. 04947280725 di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 327/13/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 327/13/CONS”.

Il presente provvedimento è notificato alla società interessata e pubblicato sul sito web dell’Autorità.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani